

Mandato di arresto Ue, una guida per arginare i trattamenti inumani

Le indicazioni di Bruxelles

Molte le esecuzioni bloccate per rischio di violazione dei diritti fondamentali

Marina Castellaneta

Garantire la corretta applicazione del mandato di arresto europeo e fornire agli operatori del diritto, magistrati e avvocati, chiarimenti sull'attuazione della decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, modificata dalla n. 2009/299.

Con questi obiettivi, la Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue del 15 dicembre, serie L, il nuovo Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato di arresto europeo (C(2023)7782) per facilitare le attività delle autorità giudiziarie interessate e chiarire le modalità procedurali sia nella fase di emissione che di esecuzione.

In Italia la decisione quadro è stata recepita con legge 69/2005, modificata dal Dlgs 10/2021.

Il manuale era stato diffuso per la prima volta nel 2008, rivisto nel 2010 e poi nel 2017. La nuova edizione tiene conto della numerosa giurisprudenza della Corte di giustizia Ue ed è aggiornato al 31 luglio 2023. Numerose le questioni al centro della guida: le procedure, i casi in cui non è richiesta la doppia incriminazione, l'applicazione dei motivi di non esecuzione obbligatori e facoltativi, le conseguenze dello stato di detenzione sull'esecuzione del mandato di arresto.

In primo luogo, la Commissione ha delineato la nozione di autorità giudiziaria emittente e di esecuzione, precisando che detta nozione deve essere interpretata in modo identico per i due casi, con la conseguenza che l'articolo 6 della decisione quadro che si occupa dell'autorità giudiziaria emittente si applica anche a quella di esecuzione. Continua, intanto, a essere elevato il numero di mandati di arresto non eseguiti o per i quali è

stata ritardata l'esecuzione per motivi legati a un rischio di violazione dei diritti fondamentali (circa 300 casi) nonché per le condizioni di detenzione inadeguate.

Sul punto, la Commissione ha sottolineato che le autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione devono seguire alcune misure procedurali per verificare il rischio concreto di trattamento inumano o degradante di persone detenute nello Stato membro emittente.

La decisione, quindi, va presa tenendo conto di elementi oggettivi e attendibili, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, con particolare attenzione ai requisiti di spazio personale disponibile per detenuto, nonché di atti di organismi internazionali.

In ogni caso, nella valutazione va considerata la raccomandazione della Commissione sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare adottata nel 2022.

Importante il chiarimento sulla revisione delle pene o delle misure di sicurezza privative della libertà a vita. La Commissione, infatti, ha precisato che in questi casi lo Stato di esecuzione può chiedere, in linea con l'articolo 5, punto 2, allo Stato membro di emissione una garanzia di revisione. Inoltre, sulla nozione di "espressione privativa della libertà a vita" è stato precisato che essa si riferisce anche ad altri tipi di detenzione come quella in istituti psichiatrici.

Lo Stato emittente – scrive la Commissione – dovrà fornire una garanzia che la misura imposta «può formare oggetto di revisione su richiesta o al più tardi dopo 20 anni». Può essere considerata come garanzia valida anche la circostanza che la persona interessata, sulla base della legislazione dello Stato emittente, permetta la richiesta di misure di clemenza.

Nei casi di procedimenti paralleli in cui due o più Stati membri che hanno emesso un mandato di arresto nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti, se non è raggiunta un'intesa, la questione deve essere sottoposta a Eurojust, l'Agenzia Ue per la cooperazione giudiziaria penale.